Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI
Ufficio I° AFFARI GENERALI - Sezione V^ - RELAZIONI SINDACALI

PROT. @ n. 5912 del 17/09/2020

S.A.P.Pe.
campania@sappe.it

O.S.A.P.P.
palmvinc_1970@libero.it
segreteriagenerale@alsippe.it

Si.N.A.P.Pe.
infocampania@sinappecampania.it
pasquale.gallo@sinappecampania.it
segreteria.nazionale@sinappecampania.it
spp.segreteriagenerale@gmail.com
segreteriagenerale@sippe.it
michelevergale@sippe.it

U.I.L./P.A./Polizia Penitenziaria
uilpa.polpencampania@gmail.com

U.S.P.P.
segreterianazionale@uspp.it
campania@uspp.it

C.I.S.L. – F.N.S.
fns.campania@cisl.it
luigidambrosio69@gmail.com
lorenzasorrentino@libero.it
fp.napoli@cisl.it

F.S.A. - C.N.P.P.
cnppcampania@alice.it
aniello.napoletano@alice.it

C.G.I.L. – F.P./Polizia Penitenziaria
segreteria@fpcgilcampania.it
s.tinto@fpcgilnapoli.com
coordregfppolpen@libero.it

Federazione Sindacale Co.S.P.
Città di TRANI (BT)
segretariogeneralecoosp@gmail.com

---

e-mail: formazione.pr.napoli@giustizia.it
Via Nuova Poggioreale, 167 – 80143 Napoli –

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI
Ufficio I° AFFARI GENERALI - Sezione V^ - RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Regolamento Commissione Arbitrale Provveditorato Regionale A.P. per la Campania

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il Regolamento della Commissione Arbitrale di questo Provveditorato che è stato trasmesso anche alla C.A.R. per l'approvazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
Dott. Antonio Fullone

---
e-mail: formazione.pr.napoli@giustizia.it
Via Nuova Poggioreale, 167 – 80143 Napoli –

REGOLAMENTO COMMISSIONE ARBITRALE PROVVEDITORATO REGIONALE CAMPANIA

Il Provveditore Regionale

Visto l'articolo 3 comma 14 del vigente Accordo Quadro Nazionale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il vigente decreto n. 93 del 12 dicembre 2017, concernente la nomina dei componenti della Commissione Arbitrale Regionale;

EMANA

Il seguente regolamento disciplinante le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione Arbitrale.

Articolo 1

Richiesta di attivazione e atti preliminari alla convocazione

1. La Commissione Arbitrale Regionale è istituita al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, esercitando altresì funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d'intesa regionale ed ai principi e criteri determinati dall'Accordo Quadro Nazionale. Il ricorso alla CAR riveste soluzione finale per la soluzione dei suddetti conflitti. Sarà pertanto impegno delle parti durante il periodo di pendenza perseguire ogni iniziative onde prevenirne la effettuazione.
2. La richiesta di convocazione della C.A.R. deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di giorni 30 dalla data in cui il richiedente, inteso come Segreteria Regionale o componente della C.A.R., ha avuto formale notizia della presunta violazione o dell'insorgenza del conflitto instauratosi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La richiesta di attivazione della C.A.R. deve essere formulata con atto scritto indirizzato al Provveditorato regionale – Ufficio II – Relazioni Sindacali. Esso deve contenere la specifica e puntuale indicazione delle norme o accordi di cui si lamenta la violazione, i motivi su cui è basata e le circostanze di fatto che sono all'origine della controversia. Il proponente dovrà curare che la richiesta sia trasmessa unitamente a tutta la documentazione elencata e descritta nella richiesta medesima. La richiesta di attivazione deve avere data certa e deve essere sottoscritta da uno dei soggetti esplicitamente legittimati a produrla ai sensi dell'art. 3 co. 16 A.Q.N..
3. Qualora la richiesta di attivazione sia priva dei requisiti sopra indicati, l'Ufficio I relazioni sindacali, inviterà il ricorrente a fornire le dovute integrazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica a quest'ultimo.
4. Il Provveditore, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione:
   - ✓ *se trattasi di fatti oggetto di delibere già emanate, in ordine a conflitti già risolti, potrà non dare seguito all'attivazione della C.A.R, facendo ricorso a detta delibera, che sarà ribadita nei confronti delle parti, chiedendone l'immediato rispetto;*

- ✓ *in tutti gli altri casi, trasmetterà gli atti al Presidente della C.A.R., per le successive incombenze.*

5. Il Presidente istruisce, tempestivamente, la pratica e acquisisce tutti i supplementi necessari, prima della chiusura dell'istruttoria che deve, comunque, intervenire entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di attivazione, o della documentazione mancante ai sensi del comma 5. Provvederà, quindi, a raccogliere e a fascicolare tutti gli atti che verranno inviati a tutti i componenti contestualmente alla convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione. Successivi atti non saranno pertanto ammessi;
6. La nota di convocazione, oltre ad indicare data e ora della seduta, dovrà contenere l'esposizione sintetica della questione su cui la C.A.R. è chiamata a deliberare e sarà completa della documentazione prodotta dal soggetto ricorrente e dalla Direzione interessata.
7. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
8. Eventuali richieste di rinvio non saranno accolte, quale che sia il componente interessato. A tal fine le Organizzazioni Sindacali e la Parte Pubblica segnaleranno un secondo nominativo in qualità di supplente, quale ulteriore garanzia di rappresentanza.
9. Nell'ipotesi in cui, durante la fase istruttoria, venga meno l'oggetto del contendere, il Provveditore invita formalmente la parte ricorrente a valutare l'eventuale ritiro della richiesta di attivazione della C.A.R. L'organizzazione sindacale che ha richiesto l'attivazione della Commissione può in ogni momento dichiarare cessato l'interesse alla trattazione della controversia. In ogni caso, la Commissione, se già riunita, delibera *il non luogo a provvedere per sopravvenuto mancato interesse del richiedente.*

Articolo 2

Convocazione e validità della seduta

1 Il Presidente verifica il numero dei presenti e la legittimazione a partecipare ai lavori, dandone atto nel verbale. Espone, brevemente, l'oggetto della controversia, procedendo a dare la parola al componente che ha richiesto l'attivazione della C.A.R..

2 Il direttore interessato alla controversia ha facoltà di presenziare alla riunione senza diritto di voto per fornire ulteriori chiarimenti richiesti eventualmente dalla Commissione. Qualora sia componente titolare della Commissione sarà sostituito con altro componente supplente senza ovviamente decadere dall'esercizio di tale facoltà.

3 La Commissione procede all'esame della questione e il Presidente fa esprimere tutti i componenti in merito dei fatti contestati. Al termine della discussione, fermo restando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si metterà ai voti una formulazione di delibera che il Presidente elaborerà, in termini chiari, prima della votazione.

4 Non è ammessa l'astensione dalla votazione e non è richiesta la motivazione del voto da parte dei singoli componenti. L'espressione del voto è personale e palese.

5 la Commissione delibera, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora, dopo tre votazioni e malgrado la riformulazione della proposta di delibera, non si raggiunga detta maggioranza, si ricorrerà alla maggioranza semplice (metà dei presenti più 1).

6 il Presidente non vota.

7 Il procedimento complessivo dovrà essere concluso entro complessivi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione.

Articolo 3

Deliberazione

1 Il parere deliberato, che diviene vincolante per le parti, verrà notificato al Direttore dell'Ufficio in cui la controversia è sorta ed inviato, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali, nonché all'Ufficio I Relazioni Sindacali del D.A.P. e del P.R.A.P., che procederà ad inoltrare il dispositivo a tutte le Direzioni del distretto. Le delibere della CAR, se la materia lo richiede, vengono trasformate in direttive dal Provveditorato.

2 per ogni seduta della commissione, sarà redatto apposito verbale, in forma riassuntiva, che dovrà essere numerato progressivamente, su base annuale ed inserito nell'apposito fascicolo degli atti della C.A.R.

3 Il verbale dovrà contenere le dichiarazioni rese dai componenti, nel corso della seduta e dare atto delle operazioni di voto, specificando il quesito su cui il Presidente ha invitato i componenti della C.A.R. ad esprimersi.

4 Prima dello scioglimento della seduta, la delibera dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti;

Articolo 4

Norme finali

5 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione e potrà essere rivisto ogni qualvolta i componenti di Parte Sindacale o di Parte Pubblica ne chiederanno la parziale o totale revisione ovvero intervengono modifiche normative influenti sulle disposizioni precedenti (tra gli altri : AQN, Regolamento Commissione Nazionale di Garanzia e PIR).

6 Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle fonti normative di riferimento.